



# **B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA**

Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale “I”

“Reati ambientali (Articoli 25-undecies del Decreto)

#### Indice delle Revisioni

Revisione	Approvazione	Natura delle modifiche
Rev. 00	Consiglio di amministrazione del 11.10.2022	Adozione

## Sommario

Parte Speciale “I” .....	1
1. Finalità.....	4
2. Reati .....	4
3. I processi sensibili ai fini del D.Lgs. n. 231/01 .....	13
4. Divieti.....	16
5. Principi generali di controllo.....	17
5.1 Compiti dell’Organismo di Vigilanza .....	18
6. Protocolli specifici di comportamento e controllo per attività sensibili individuati	19
6.1 Gestione del magazzino .....	19
6.2 Acquisizione delle commesse, erogazione e valutazione dei servizi.....	20
6.3 Attuazione delle manutenzioni per il mantenimento in sicurezza ed efficienza dei beni patrimoniali e strumentali.....	20
6.4 Gestione sicurezza ambientale.....	21

## 1. Finalità

La Parte Speciale I del Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 ha la finalità di delineare i principi generali di controllo e i protocolli specifici di comportamento e controllo che i soggetti coinvolti nell'ambito dei processi sensibili, indicati nel successivo paragrafo 3, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/01 riportati nel prossimo paragrafo e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della società.

La presente Parte Speciale ha il fine di:

- evidenziare le regole che devono essere osservate ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire alle altre funzioni di controllo ed, in particolare, all'organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

Gli esponenti aziendali devono avere, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo
- Codice Etico
- Procedure interne
- Procure e deleghe
- Protocolli e principi di comportamento riferiti alle specifiche aree aziendali
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

## 2. Reati

I reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto in materia di reati ambientali sono:

### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Applicazione sanzioni Sistri come modificato dal co. 2 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 3/12/2010 n.205”

Nelle more di piena ed esclusiva applicazione delle disposizioni in materia Sistri, tutti i soggetti comunque tenuti all'iscrizione osservano gli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'art. 258 del D.Lgs. n. 152/06 (testo previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010)

Inoltre, per le sanzioni applicabili all'ente che viola tali disposizioni cfr. l'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, introdotto dall'art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 7 luglio 2011, n. 121. L'art. 4, co. 2, lett. b), del medesimo decreto, dispone che dopo il co. 2 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 3 dicembre 2010, n. 205, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

#### **D.Lgs. n. 152/2006:**

##### **art. 137: “Sanzioni Penali”**

###### **- comma 2:**

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena dell’arresto da tre mesi a tre anni.

###### **- comma 3:**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.

###### **- comma 5:**

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

###### **- comma 11:**

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.

###### **- comma 13:**

Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.

##### **“Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata” (art.256)**

###### **- comma 1:**

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

- comma 2:

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

- comma 3:

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

- comma 4:

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

- comma 5:

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

### **Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis)**

- comma 1:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

- comma 2:

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

- comma 3:

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa

o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- comma 4:

La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225

- comma 5:

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

- comma 6:

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)

#### **Bonifica dei siti (art. 257)**

- comma 1:

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

- comma 2:

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

#### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)**

- comma 1:

I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

- comma 2:

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

- comma 3:

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 13 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [...]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

- comma 4:

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- comma 5:

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259)**

- comma 1:

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)**

- comma 1:

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- comma 2:

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

### **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis)**

- comma 1:



I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

- comma 2:

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett.

a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

- comma 3:

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

- comma 4:

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

- comma 5:

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

- comma 6:

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- comma 7:

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- comma 8:

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- comma 9:

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

- comma 9 bis:

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a

chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

- comma 9 ter:

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

#### **Sanzioni amministrative accessorie. Confisca (art. 260- ter)**

- comma 1:

All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell' articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

- comma 2:

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214-bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.

- comma 3:

All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo

sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

- comma 4:

In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

- comma 5:

Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell' articolo 256.

#### **Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279)**

- comma 5:

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

### **Legge 549/1993**

#### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3)**

- comma1:

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

- comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

- comma 3

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

- comma 4:

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

- comma 5:

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

- comma 6:

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

### Legge 68/15

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28.5.2015 la Legge n. 68/2015 riguardante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

Tale intervento normativo inserisce nel Codice Penale un nuovo Titolo, VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente all'interno del quale sono stati previsti cinque nuovi reati:

1. **452-bis c.p. Inquinamento ambientale.** Tale reato punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e la pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
2. **452-quater c.p. Disastro ambientale.** Tale reato si ravvisa se si provoca l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o se l'eliminazione delle conseguenze nocive risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o se si offende la pubblica incolumità. Tale reato prevede la reclusione da 5 a 15 anni e la pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
3. **452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.** Tale reato punisce chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 e la pena è aumentata se vi è pericolo di deterioramento o compromissione di acque, aria, suolo, sottosuolo o di un ecosistema nonché se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.
4. **452-septies c.p. Impedimento del controllo.** Tale reato punisce chi, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
5. **452-terdecies c.p. Omessa bonifica.** Tale reato si ravvisa quando chi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Tale reato prevede la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

La legge prevede inoltre il raddoppiamento dei termini per la prescrizione e specifiche aggravanti: una per mafia, nel caso in cui i delitti contro l'ambiente vengano commessi nel contesto dell'attività criminale organizzata e l'altra ambientale, che si realizza quando il reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente.

È altresì prevista la confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato. Tale misura è esclusa quando l'imputato ha efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

La legge ha previsto ipotesi deflative in caso di delitti colposi, nelle ipotesi contravvenzionali che non hanno provocato danno o pericolo ed in caso di ravvedimento operoso che comporta una diminuzione della pena dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene vengono diminuite da un terzo alla metà anche nei confronti di chi aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori del reato o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

La legge 68/2015 modifica, inoltre, l'art 25-undecies del D.Lgs. 231/01, aggiungendo tra i reati presupposto:

il delitto di inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

i delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.), prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

La legge prevede inoltre che per i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale si applichino, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 231/01, stabilendo una durata massima di 1 anno in relazione al delitto di inquinamento.

Ricordiamo che le sentenze interdittive previste dal decreto 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La legge 68/2015 non richiama nei confronti degli enti la possibilità del ravvedimento operoso prevista all'art. 452 decies c.p. pertanto sarà applicabile l'attenuante dell'art. 12 del D.Lgs.231/01 che prevede che la sanzione pecuniaria venga ridotta da un terzo alla metà se prima dell'apertura del dibattimento l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso.

Per una ulteriore descrizione di ciascuna fattispecie di reato si rinvia all'Allegato “**Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità EX D.LGS. 231/01**” del Modello.

### 3. I processi sensibili ai fini del D.Lgs. n. 231/01

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più a rischio risultano essere le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio ambientali.

I processi considerati sensibili sono i seguenti:

**1. Gestione del magazzino e delle manutenzioni**

Il processo concerne la gestione del magazzino

[OMISSIS] L'Azienda ha un magazzino centralizzato. L'azienda segue la procedura PRG 05 per la gestione del magazzino delle macchine e degli strumenti di misura. Nel rispetto di tali procedure l'azienda gestisce, in maniera controllata, l'attività di manutenzione, ispezione e verifica degli impianti o attrezzature critiche ai fini della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. La responsabilità per le attività di coordinamento e gestione di tale magazzino spettano al Responsabile della Qualità. In base alla suddetta procedura B21 individua tutte le risorse strumentali impiegate che necessitano di controlli di funzionamento prima di ciascun utilizzo e/o manutenzioni periodiche ordinarie programmate o manutenzioni straordinarie.

**2. Acquisizione ed esecuzione delle commesse**

L'azienda si occupa come attività principale di restauro di edifici vincolati oltre che di riqualificazioni urbane ed è impegnata in tutte le discipline riconducibili al facility management, passando dalle pulizie industriali fino ad arrivare ai servizi manutentivi ed energetici.

[OMISSIS] L'azienda lavora con la PA dalla quale riceve commesse. Quando l'azienda acquisisce una commessa deve essere messo in atto quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla cooperazione e al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Ad ogni appalto assegnato e prima dell'inizio dei rispettivi lavori in cantiere, B 21 invia o consegna *brevi manu* il POS e la documentazione richiesta dal Committente nel contratto stesso; in aggiunta il Responsabile della Qualità, supportato dal Direttore Tecnico provvede a reperire presso l'ente appaltante, ove non già presente nella documentazione a corredo dell'appalto le informazioni utili alla corretta gestione ambientale e di sicurezza.

**3. Gestione sicurezza ambientale**

Il processo in esame concerne le attività sensibili relative alla sicurezza ambientale e al rispetto della normativa in tale ambito.

[OMISSIS]

L'azienda rispetta la normativa in materia di sicurezza ambientale con riferimento agli ambiti di maggiore interesse quali l'inquinamento ambientale e lo smaltimento dei rifiuti. In tale ambito l'azienda ha un sistema integrato sicurezza, qualità ed ambiente. Con specifico riferimento alla prevenzione dei rischi ambientali l'azienda rispetta le procedure PR08 Gestione rischio ambientale, PRG 13 Gestione rifiuti, PRG 17 Gestione dei consumi.

La Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale al fine di garantire un valido supporto procedurale e di prevenire la potenziale commissione dei reati sanciti nell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

I Destinatari coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001, devono attenersi a tutti i principi comportamentali in materia. Nel valutare la significatività degli impatti ambientali, vanno considerate non solo le condizioni operative normali ma anche quelle di avviamento, arresto e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili.

Nell'ambito della gestione della sicurezza ambientale devono essere considerati aspetti di potenziale impatto in termini di D.Lgs. n. 231/2001, in particolare:

- Analisi Ambientale;
- Aspetti ed Impatti Ambientali;
- Requisiti legislativi e Regolamenti;
- Controllo Operativo;
- Gestione delle Emergenze;
- Gestione attività raccolta e trasporto rifiuti;
- Istruzione operativa ambientale.



**Parte Speciale "I"**  
**Rev.00 – 11.10.2022**

#### 4. Divieti

È fatto divieto a tutti i destinatari di porre in essere, collaborare, promuovere comportamenti tali da provocare fattispecie di reati in violazione alle norme ambientali.

In particolare, è fatto divieto di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica;
- astenersi dall'intrattenere rapporti con gestori di rifiuti che, sulla base di notizie acquisite, possano non dare garanzia di serietà;
- disperdere nell'ambiente le sostanze lesive;
- consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa.



## 5. Principi generali di controllo

**Tutte le attività sensibili devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo:**

- principi etico-comportamentali disciplinati nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico della B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA;
- regolamentazione interna e protocolli specifici di comportamento e di controllo: si tratta di regole formali o prassi consolidate idonee a definire ruoli, responsabilità, modalità operative e attività di controllo cui attenersi per lo svolgimento delle attività della società, ivi incluse quelle più sensibili.

In particolare, i principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **esistenza di procedure** che disciplinino formalmente gli aspetti relativi a:
  - ruoli responsabili del processo sensibile;
  - modalità operative del processo;
  - documentazione da produrre nelle varie fasi in cui è articolato il processo;
  - flussi di comunicazione tra i soggetti coinvolti nelle attività in cui è articolato il processo.
- **tracciabilità**: ogni transazione deve essere documentata in modo da consentirne la verificabilità ex post con un adeguato livello di formalizzazione (flussi informativi); in particolare: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- **segregazione**: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, all'interno di ciascun processo sensibile, le attività di esecuzione, controllo e autorizzazione devono essere assegnate a soggetti diversi tra loro;
- **esistenza di un sistema di deleghe e procure** coerente con le responsabilità organizzative assegnate: formalizzazione di strumenti di delega e/o esistenza di strumenti idonei, che forniscano una chiara descrizione di ruoli e responsabilità (es. mansionario) dei soggetti coinvolti nel processo sensibile.

Si intende per “delega” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. I requisiti essenziali per il rilascio di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA rapporti con la P.A., devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
  - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, chiusura del rapporto dipendente, ecc.);
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto degli uffici competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

L'O.d.V. verifica periodicamente le attività svolte in outsourcing.

### 5.1 Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne i Reati Ambientali, così come definiti dall’art.25-*undecies* del D.Lgs. n.231/2001, i compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione alle attività sensibili sono:

- Richiedere copia e controllare le autorizzazioni che la B21 Facility Management società cooperativa ha in materia ambientale;
- Esaminare le segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze di procedure, dei luoghi, delle attrezzature, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla tutela dell’ambiente;
- Monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla B21 Facility Management società cooperativa con riferimento al settore ambientale;
- Svolgere periodiche verifiche sul rispetto delle prescrizioni definite dalla presente Parte e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati previsti;
- Coadiuvare a predisporre delle procedure operative relative ai comportamenti da seguire dell’ambito delle attività considerate a rischio;
- Esaminare le eventuali segnalazioni di probabili violazioni della presente Parte;
- Valutare la reale funzionalità e l’adeguatezza del modello nel tempo.

La B21 Facility Management società cooperativa si impegna a garantire i flussi da e per l’OdV al fine di consentire a questi ultimi di acquisire tutti i dati necessari ad espletare il ruolo che vengono chiamati a svolgere.

In particolare, le informazioni verso l’OdV devono riguardare le risultanze periodiche dell’attività di controllo, le eventuali anomalie riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

Nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali presenti nella presente Parte Speciale sarà necessario darne immediato avviso all’OdV.

All’OdV è concesso libero accesso a tutta la documentazione aziendale, nonché ai siti aziendali.

L’OdV può proporre eventuali modifiche o eventualmente integrare i contenuti della presente Parte Speciale.

L’affidamento di detti compiti ed il loro corretto ed efficace svolgimento è il presupposto indispensabile per l’esonero della responsabilità, sia che il reato sia stato commesso da soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti alla direzione.

## 6. Protocolli specifici di comportamento e controllo per attività sensibili individuati

### 6.1 Gestione del magazzino e delle manutenzioni

#### Attività sensibili e responsabili del processo

[Si rimanda a quanto descritto nella *Parte Speciale A* “Reati contro la Pubblica Amministrazione”]

#### Principi etico-comportamentali

[Si rimanda a quanto descritto nella *Parte Speciale A* “Reati contro la Pubblica Amministrazione”]

#### Principi di comportamento e di controllo specifici

[Si rimanda a quanto descritto nella *Parte Speciale A* “Reati contro la Pubblica Amministrazione”]

## 6.2 Acquisizione ed esecuzione delle commesse

### Attività sensibili e responsabili del processo

[Si rimanda a quanto descritto nella *Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”*]

### Principi etico-comportamentali

[Si rimanda a quanto descritto nella *Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”*]

### Principi di comportamento e di controllo specifici

[Si rimanda a quanto descritto nella *Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”*]

### 6.3 Gestione sicurezza ambientale

#### Attività sensibili e responsabili del processo

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto, il processo sensibile interessato dai reati ambientali è quello di Gestione dei rischi in materia ambientale, specialmente con riferimento all'inquinamento atmosferico connesso ai servizi di trasporto e alla gestione dei rifiuti.

È responsabile del processo sensibile di riferimento il Presidente della società cooperativa.

#### Principi etico-comportamentali

Fatti salvi i divieti di cui al paragrafo 4, i responsabili del processo che operano per conto di B21 Facility Management società cooperativa anche in base a dei contratti di outsourcing e gli altri Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, partecipino al processo in esame, devono:

- rispettare i requisiti legali delle normative applicabili e rispettare le altre prescrizioni che la Società decide di sottoscrivere volontariamente o in linea con i propri partner, anche con riferimento agli eventuali impatti ambientali;
- definire le eventuali responsabilità assegnate alle funzioni aziendali verificando che siano state comprese ed applicate;
- assicurare la disponibilità delle risorse, delle informazioni e delle conoscenze necessarie per il funzionamento e il controllo dei processi;
- motivare e coinvolgere tutto il personale affinché maturi una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo, promuovere corretti modelli per la riduzione dei rischi correlati alle attività svolte, anche con riferimento alla sicurezza delle persone e alla tutela ambientale;
- definire e diffondere informazioni documentate chiare;
- comprendere e rafforzare il rapporto con i partner e le altre parti interessate, migliorando il loro grado di soddisfazione mediante la realizzazione di servizi in linea considerando le loro aspettative;
- definire obiettivi di miglioramento e monitorare periodicamente i risultati ottenuti condividendoli con le parti interessate;
- identificare le cause di non conformità in ambito ambientale e assicurare risposte rapide ed efficaci.

I soci amministratori, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti sono tenuti a:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività dell'ente, con particolare riferimento a quelle previste in relazione ai reati ambientali;
- adottare comportamenti responsabili in materia ambientale;
- assicurare la propria disponibilità per l'espletamento dei controlli periodici.

Inoltre, le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico.

#### Principi di comportamento e di controllo specifici

Coerentemente con i principi generali di controllo, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo e pertanto devono:

- adottare procedure formali di intervento nella gestione della sicurezza ambientale, anche facendo riferimento alle direttive imposte dai partner;
- rendere tracciabile ogni comunicazione e documentazione relative a rapporti intervenuti nell'ambito del processo in esame;
- adottare una segregazione di ruoli, specialmente tra chi gestisce formalmente le procedure relative allo smaltimento di rifiuti e alle misure di sicurezza ambientale, chi assume decisioni, chi predispone la documentazione connessa alla gestione della sicurezza ambientale;
- impiegare un sistema di deleghe e strumenti che individuino formalmente ruoli e responsabilità dei membri della società nella gestione della sicurezza ambientale.

In particolare, l'azienda deve rispettare, oltre le norme di legge, anche le procedure interne:

- PRG 08 in base alla quale:
- ✓ la produzione rifiuti deve essere gestita con una ben definita prassi logistica, e prevedere dapprima l'identificazione e codifica del rifiuto (codice CER), l'accantonamento del rifiuto in aree esterne, opportunamente individuate con adeguato controllo sulle varie fasi di carico/scarico/trasporto, in conformità alle istruzioni del sistema di gestione ed alle vigenti normative in materia; a tal proposito sono state predisposte una serie di aree di raccolta delle varie tipologie di rifiuto. Il tutto, di cui sopra, deve essere gestito in base a quanto previsto dalla IO 02 “Gestione dei rifiuti” ed ai moduli in essa richiamati.
- ✓ l'azienda deve operare il controllo sui consumi di acqua da acquedotto, e per la gestione e controllo dei consumi energetici ed idrici deve rispettare la PRG 17 Gestione dei consumi e alla modulistica in essa richiamata;
- ✓ l'azienda deve seguire, per quanto riguarda la gestione dell'uso ed acquisto delle sostanze pericolose si la IO 28 “Gestione uso ed acquisto di sostanze pericolose” ed ai moduli in essa richiamati.
- ✓ per quanto riguarda il controllo operativo su potenziali condizioni di rischio contaminazione del suolo, l'azienda deve far riferimento alla IO 28 “Gestione uso ed acquisto di sostanze pericolose”, alla IO 22 “Gestione delle emergenze”, PRG 11 “Gestione delle emergenze”.
- ✓ Per quanto riguarda la gestione dei reflui, l'azienda deve far riferimento alle norme e prescrizioni di riferimento vigenti e alla procedura interna PRG 13.
- ✓ Per quanto riguarda la gestione ed il controllo dei trasporti, l'azienda deve operare periodicamente sui mezzi di proprietà tutte le necessarie verifiche obbligatorie per legge (revisioni, bollo, ecc.);
- ✓ Per quanto riguarda la mobilità interna, è previsto il controllo degli accessi previo chiusura dell'ingresso carrabile ed apertura solo dopo verifica visiva del citofono dotato di telecamera. Per quanto altro di riferimento, è utilizzata ove applicabile la cartellonistica di legge.
- ✓ Per la gestione delle manutenzioni l'azienda deve far riferimento alla PRG 05 Gestione del magazzino, delle attrezzature e degli strumenti di misura;
- ✓ per quanto di riferimento alla gestione ambientale del cantiere l'azienda deve far riferimento alla PRG 04. Lo scopo è quello di individuare, gestire e controllare i rischi ambientali connessi all'attività di allestimento, gestione e smontaggio del cantiere;
- ✓ l'azienda deve condurre un'analisi costante sugli aspetti ambientali allo scopo d'individuare nell'ambito delle attività, prodotti, servizi, gli aspetti ambientali che possono avere influenza o che possono avere un impatto significativo sull'ambiente interno ed esterno all'insediamento produttivo. Obiettivo dell'analisi è anche definire, in relazione agli aspetti ambientali valutati significativi, un programma ambientale per una migliore protezione e tutela dell'ambiente interno e circostante i siti dell'azienda e nelle aree cantieristiche, per introdurre nel Sistema Integrato Qualità, Ambiente, procedure di prevenzione, emergenza e comunicazione agli stakeholders comprendendone le loro eventuali esigenze. Per assicurare nel tempo programmi ambientali volti alla gestione degli aspetti significativi, la l'analisi degli aspetti e degli impatti ambientali deve essere ripetuta con cadenza almeno annuale al fine di riesaminare e valutare a distanza di tempo la situazione ambientale rispetto alla condizione produttiva, tecnologica ed impiantistica. L'analisi deve essere condotta secondo i criteri stabiliti nella procedura PRG 08.

In aggiunta a quanto sopra detto e quanto stabilito dalle procedure aziendali particolare in merito a tale processo sensibile occorre:

- compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti stessi;
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. n.152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, dichiarino e diano, in ogni caso, evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge,

astenendosi dall'avviare rapporti con i fornitori che non offrano garanzie di onorabilità e serietà professionale;

- inserire nei contratti stipulati con i fornitori specifiche clausole attraverso le quali i fornitori si impegnino nei confronti della Società a mantenere valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- smaltire le sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento;
- conferire i beni durevoli ed i pezzi di ricambio contenenti le sostanze lesive, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- impiegare esclusivamente personale specializzato nelle eventuali attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive;
- assicurarsi che i fornitori di servizi conoscano e rispettino le eventuali procedure aziendali in materia ambientale;
- effettuare operazioni di raccolta e smaltimento di tali rifiuti applicando idonee precauzioni al fine di evitare infezioni, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci, nel rispetto della legge (DPR 15 luglio 2003 n. 254);
- gestire il raggruppamento e il deposito temporaneo dei rifiuti in vista della raccolta nel rispetto della normativa (D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 205/10 – art. 183 comma 1, lettera bb), punto 2, 3 e 4);
- smaltire i rifiuti nei tempi indicati dalla normativa;
- provvedere alla classificazione di eventuali rifiuti prodotti, conformemente a quanto stabilito dall'attuale legislazione;
- rispettare le istruzioni operative sulla corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- mantenere registri e documenti dello smaltimento dei rifiuti;
- predisporre un registro per gli autocontrolli per il monitoraggio dei parametri ambientali;
- dotarsi di kit per eventuali sversamenti di liquidi e formare il personale in merito all'utilizzo;
- istruire gli operatori circa la gestione di emergenze ambientali;
- redigere uno scadenziario relativo ad eventuali autorizzazioni e permessi in materia ambientale;
- curare la predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa eventualmente richiesta dalla legge con riferimento alla gestione dei rifiuti;
- garantire la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.